



# COMUNE DI BORUTTA

## Provincia di Sassari

### ORDINANZA DEL SINDACO

n. 3 del 22-05-2026

**OGGETTO: Pulizia degli spazi privati e falciatura delle erbacce, campagna di prevenzione incendi anno 2026**

#### IL SINDACO

**PREMESSO** che i terreni ed i lotti incolti, siti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, a causa della presenza di sterpaglie ed erbe infestanti, creano problemi di natura igienica e sono motivo di degrado ambientale, favorendo il proliferare di animali e parassiti pericolosi per la salute pubblica nonché, soprattutto nel periodo estivo, sono causa preponderante di propagazione di incendi con conseguente, grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**CONSIDERATA** la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, quali giardini, aree incolte, lotti ineditati, siti in centro urbano e periurbano, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente ad un'attività di mantenimento di dette aree;

**RITENUTO** indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo di incendi o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

**VISTO** il D. L.vo n. 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale nr. 05/48 del 29/01/2025 – Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 - Aggiornamento 2025, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art. 3, comma 3 lett. f) della Legge

21/11/2000, nr. 353 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale nr. 8 del 27 aprile 2016, ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l'innescò d'incendio nelle aree e nei periodi a rischio, determinando dal 1° Giugno al 31 Ottobre il periodo in cui vige "lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo";

**DATO ATTO** che, alla data di predisposizione della presente ordinanza, la suddetta deliberazione costituisce l'ultimo aggiornamento regionale in materia di prescrizioni antincendio boschivo, fatte salve eventuali successive disposizioni, modifiche o aggiornamenti emanati dalla Regione Sardegna per l'annualità 2026;

**VISTA** la Legge quadro in materia di incendi boschivi n° 353 del 21/11/2000;

**VISTA** la legge Regionale 27 Aprile 2016, n. 8 "Legge forestale della Sardegna";

**VISTI** gli articoli nn. 50 e 54 del D. L.vo n° 267/2000;

**VISTO** l'art. 7) 1- *bis* della Legge 267/2000 in tema di sanzioni amministrative;

**VISTO** in particolare l'art. 16 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla delibera G.R. n° 5/48 del 25/01/2025;

## **ORDINA**

### **Entro il 1° Giugno:**

1. i proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, interni al perimetro urbano e nelle aree periurbane (ricomprese entro la fascia di metri 100 dal perimetro del centro abitato) sono tenuti a ripulire totalmente i suddetti terreni da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili e di smaltire gli sfalci ed i rifiuti nel rispetto delle normative in materia;
2. i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
3. i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
4. i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
5. i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 2, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

6. i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
7. Ai proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, interni al perimetro urbano e periurbano di provvedere, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, alla potatura delle siepi e al taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica, effettuando i tagli in modo che il loro volume non sia di ostacolo alla viabilità pedonale sui marciapiedi, alla sicurezza della circolazione, nonché al rispetto delle distanze previste dalle leggi vigenti per la loro messa a dimora

#### AVVERTE

Nel periodo dal 1° novembre al 15 maggio è possibile effettuare piccoli abbruciamenti nel centro abitato e nella zona periurbana, a condizione che:

- 1) vengano bruciati piccoli cumuli di sterpaglie, erbacce, foglie e frasche;
- 2) che il fuoco non causi danni all'ambiente, alle cose o alle persone;
- 3) che gli abbruciamenti vengano effettuati con vento non superiore al regime di brezza;
- 4) che gli abbruciamenti vengano tenuti sotto costante controllo e che la zona venga abbandonata soltanto dopo essersi accertati del completo spegnimento e dopo avere effettuato le operazioni di bonifica del sito;
- 5) Le operazioni di abbruciamento sono eseguite sotto la personale responsabilità civile e penale di colui che vi procede;
- 6) **nel periodo dal 1° giugno al 31 ottobre vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” e le operazioni di abbruciamento sono categoricamente vietate su tutto il territorio comunale.**

#### AVVERTE

- che in caso di mancato adempimento del presente provvedimento, per le violazioni accertate all'interno del perimetro urbano, di cui al punto 1-7 della presente, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 provvedendo d'ufficio con carico delle spese ai proprietari inadempienti. Sono fatte salve le altre sanzioni amministrative e/ o penali;
- che salvo che il fatto costituisca reato, per i punti 2-3-4-5-6 indicati nella presente, i trasgressori verranno puniti secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000 n. 353 (come modificata dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modifiche, nella legge 8 novembre 2021, n. 155) che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000;
- Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:  
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica.

#### DEMANDA

**a tutte le forze di Polizia l'esecuzione della presente Ordinanza.**